



STUDIO LEGALE
DE LALLA

GIUSEPPE MARIA de LALLA

Avvocato

Patrocinante in Cassazione

Avvocato specializzato in diritto penale ex L. 247/2012

Avv. Chiara Morona

Avv. Margherita Fila

Dott.ssa Carolina Sirtori

www.studiolegaledelalla.it

All'ecc.ma Corte di Cassazione
sezione penale assegnanda

RICORSO PER CASSAZIONE

CON RISERVA DI MOTIVI NUOVI E AGGIUNTI

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, patrocinante in Cassazione dal 22.4.2016 – PEC: avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it - Difensore di fiducia (**All.to 1**) del Signor,

M. G.

nato a Melzo il 12.04.1995 imputato nel procedimento penale n. R.G.N.R. 14389/2020 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

dichiara

di proporre ricorso per Cassazione a norma degli artt. 606, comma 1 - lettere b), d) ed e), c.p.p. avverso il capo ed i punti sotto specificati riguardanti l'affermazione della penale responsabilità e la conseguente quantificazione della pena del signor M. G. come sopra compiutamente generalizzato della Sentenza n. 7170/2023 emessa dalla Corte di Appello di Milano Sezione Terza Penale in data 09.10.2023 nel procedimento penale n. R.G. 7310/22 depositata in cancelleria il 27.10.2023 con motivazione in trenta giorni.

Via Della Guastalla, 1 – 20122 Milano

Tel. 02 36567455 – Fax 02 92853330

info@studiolegaledelalla.it - avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it

assicurato per la r. p. con la Compagnia Generali polizza n. 380679652 (massimale € 500.000,00)



Il difensore, inoltre, visto l'art. 581 comma 1 lettera a) c.p.p. indica i seguenti punti – evidentemente in chiave di legittimità - ai quali si riferisce il presente ricorso in relazione:

- All'illogicità della motivazione nella misura in cui la Corte di Appello confermava la penale responsabilità dell'illecito ascritto valutando erroneamente – ovvero omettendo di considerare - le molteplici relazioni cliniche e documenti medici prodotti dalla Difesa;
- All'omissione della disposizione di perizia psichiatrica espressamente richiesta dalla Difesa ai fini dell'accertamento del vizio totale di mente;
- Alla determinazione della pena per il reato di lesioni aggravate ex art. 582, 585 co. 1, 577 co. 1 n. 4), 61 co. 1 n. 1) c.p. avendo la Corte erroneamente applicato gli articoli 592 e 605 c.p.p. condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado nonché confermando la sentenza del Giudice di prime cure che irrogava una pena maggiore rispetto al minimo edittale, mancando altresì di riconoscere la diminuzione ex art. 89 c.p. nella sua massima estensione.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi con riserva di motivi nuovi e aggiunti.

1. Erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in combinato disposto con l'art. 88 c.p. in riferimento al mancato riconoscimento della sussistenza del vizio totale di mente atto ad incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del



**compimento del fatto criminoso a lui ascritto, nella misura in cui
la Corte di Appello:**

- ✓ **valutava erroneamente le relazioni cliniche e le consulenze prodotte dalla Difesa:**
 - **in sede di udienza del 02.03.2022;**
 - **con memoria ex art. 121 c.p.p. datata 04.04.2022;**
 - **con atto di Appello depositato in data 05.02.2022;**
- ✓ **ometteva *tout court* una valutazione dell'ulteriore documentazione medica depositata con memoria ex art. 121 c.p.p. del 22.09.2023.**

La Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale in ordine alla sussistenza del vizio parziale di mente adducendo una motivazione manifestamente illogica, rigettando la doglianza della Difesa di riconoscimento del vizio totale di mente ovvero, in subordine, di disposizione di perizia psichiatrica ritenendone non sussistenti i presupposti.

Invero, il Giudice di seconde cure, riferendosi alla "*consapevolezza della malattia, le capacità introspettive, critiche ed autocritiche di progettazione*"¹ dell'imputato che il Consulente tecnico della Difesa affermava essere grandemente deficitarie² al momento del fatto criminoso, argomentava l'impossibilità di riconoscere il vizio totale di mente, ritenendo il ricorrente parzialmente in grado di intendere e di volere.

Errava, tuttavia, la Corte nella misura in cui **sovrapponeva** il menzionato grave *deficit* con il concetto giuridico di vizio parziale di mente poiché:

¹ Pag. 3, rigo 1 e 2 del provvedimento impugnato.

² Relazione clinica del 23.02.2022 a firma della Dott.ssa Malise Smirne, specialista in psichiatria, in forze presso il Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze – SER.T di Gorgonzola.



- ometteva una compiuta disamina degli elementi caratterizzanti il vizio parziale e il vizio totale di mente atta ad esporre le ragioni per cui la situazione del ricorrente rientrava in una categoria a discapito di un'altra;
- effettuava una mera analisi lessicale utilizzando impropriamente un termine tipico di un *setting* medico - psichiatrico che, evidentemente, nulla ha a che a vedere con le categorie giuridiche alla luce delle quali deve essere valutata la situazione clinica, l'oggettività del fatto storico e la condizione psichica nella quale si trovava il G. al momento della manifestazione della condotta criminosa.

Se è vero che per vizio totale di mente si intende una causa che dipende da un'infermità, fisica o psichica, sussistente al momento del fatto e rilevante in ordine al fatto commesso, nonché tale da incidere concretamente sulla capacità d'intendere o volere del soggetto, errava la Corte nella misura in cui riteneva che la locuzione "*grandemente deficitarie*" con riferimento alla "*consapevolezza della malattia, le capacità introspettive, critiche ed autocritiche di progettazione*"³ potesse essere tradotta nella categoria del vizio parziale di mente e contenere gli acclarati disturbi del contenuto del pensiero e da uso di cocaina del ricorrente, ampiamente documentati dalla Difesa.

Il ragionamento logico – giuridico – inferenziale del Giudice di seconde cure non è conferente alla valutazione che, al contrario, avrebbe dovuto essere effettuata nel caso di specie.

Ai soli fini di meglio fare comprendere in punto di legittimità la superficialità e la manifesta illogicità caratterizzante la sentenza della Corte di Appello di Milano, non ci si può esimere dal riferimento ad

3 Pag. 3, rigo 1 e 2 del provvedimento impugnato.



un'aggiornata relazione clinica psichiatrica (**All.to 2**) che ripercorre la storia clinica del ricorrente ove il medico psichiatra Dott. Claudio Brasso, che da giugno del 2023 segue il G. attualmente collocato presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica "Maison Mont Fallère", cita, a titolo esemplificativo:

- diagnosi di "schizofrenia resistente al trattamento antipsicotico e disturbo da uso di sostanze (DSM-5)";
- "l'esordio del disturbo da uso di sostanze, principalmente eroina e cocaina endovena, viene riferito nella tarda adolescenza";
- "nel corso degli anni, **in associazione al disturbo da uso di sostanze, sarebbe emerso un quadro compatibile con schizofrenia divenuto progressivamente indipendente all'uso di sostanze stesso**";
- "[...] disturbo psicotico da secondario a primario, ovvero **presenza anche in assenza della assunzione di sostanze d'abuso**, caratterizzato da deliri di persecuzione e mistico religiosi in associazione allo sviluppo di comportamenti bizzarri e a una interruzione del funzionamento socio-lavorativo";
- "il paziente inscatolava Paura e la rinchiudeva in delle scatole chiuse con cordini ed anelli atti a mantenerla docile e inoffensiva e a bloccare il Nulla";
- "[...] riteneva che una vicina di casa fosse una strega che minacciava la sua famiglia e che due vicini di casa effettuassero atti osceni nel suo giardino venendo ad eiaculare su suo zerbino all'ingresso di casa".

La Corte certamente è *peritus peritorum*, tuttavia, non è accettabile il riconoscimento del solo vizio parziale di mente basato unicamente



sull'analisi di una locuzione – "*grandemente scemate*", appunto - utilizzata da un medico psichiatra nell'ambito di una relazione clinica.

Invero, come ampiamente esposto e provato dalla Difesa, la circostanza che, al momento della condotta contestata, non vi fosse una diagnosi del disturbo del contenuto del pensiero ma solo del disturbo da uso di cocaina poiché il ricorrente non si sottoponeva alle visite, non può fondare un riconoscimento – seppur parziale – della penale responsabilità dell'imputato.

Vieppiù, il Giudice di seconde cure ometteva una motivazione circa la valutazione dell'integrazione dei documenti medici depositati dalla Difesa con memoria ex art. 121 c.p.p. del 22.09.2023 dai quali chiaramente emergeva l'assoluta incapacità di intendere e di volere determinata dal totale vizio di mente del ricorrente al momento della manifestazione della condotta criminosa.

2. Mancata assunzione di una prova dirimente e conseguente violazione dell'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. poiché la Corte di Appello di Milano ometteva di nominare un perito medico psichiatra al fine di accertare l'incapacità di intendere e di volere dettata da vizio totale di mente dell'imputato al momento del compimento della condotta contestata.

Lo scrivente Difensore con il proprio atto di Appello, la memoria ex art. 121 c.p.p. del 22.09.2023 e in occasione della discussione del 09.10.2023 dinanzi alla Corte di Appello di Milano rassegnava le proprie conclusioni chiedendo, in subordine all'assoluzione per vizio totale di mente, la disposizione di una perizia psichiatrica al fine di verificare se, al momento

del commesso reato, il ricorrente si trovasse effettivamente nella piena capacità di intendere e di volere.

Evidentemente, la richiesta veniva subordinata all'assunzione che la Corte serbasse ulteriori dubbi – malgrado le innumerevoli produzioni della Difesa – circa la sussistenza del vizio totale di mente al momento della manifestazione della condotta criminosa.

Ebbene, il Giudice di seconde cure, complice il fraintendimento previamente esposto nel primo motivo del presente ricorso che si intende *in toto* qui richiamato, motivava la mancanza di presupposti tesi a disporre una perizia psichiatrica sostenendo che in atti vi era già un accertamento esaustivo, chiaro e coerente di indagini e conclusioni.

E ancora, argomentava valutando erroneamente l'interrogatorio delegato del 04.01.2021, che il ricorrente *"abbia razionalmente – seppur sulla base di una valutazione arbitraria e personale, offuscata forse dalla sua condizione di fresco assuntore di cocaina – interpretato i dati del contesto in cui si trovava, con la lucidità necessaria ad attivare una seppur sproporzionata ed esagerata reazione. A conferma che la compromissione delle sue facoltà mentali è stata in quell'occasione solo parziale."*⁴.

Tale erronea e non conferente valutazione veniva effettuata sulla scorta dell'errore insito nel ragionamento logico – giuridico – inferenziale tale per cui il vizio totale di mente veniva escluso sulla base di relazioni cliniche erroneamente ovvero non opportunamente considerate.

Proprio per questa ragione, la nomina di un perito medico psichiatra da parte del Giudice di seconde cure sarebbe stata dirimente ai fini della corretta comprensione di quanto vergato in gergo medico, non assolutamente sovrapponibile senza essere filtrato attraverso le categorie giuridiche che interessano il caso di specie.

⁴ Pag. 3, rigo 20 e ss. del provvedimento impugnato.

Il perito avrebbe dato risposta ad uno specifico quesito a lui posto *ad hoc* da parte della Corte, senza lasciare spazio a dubbi circa l'interpretazione della documentazione medica (che, nella vicenda che ci occupa, veniva erroneamente recepita e valutata tanto in primo quanto in secondo grado) ed effettuando per il Giudice di seconde cure l'indispensabile filtro dal *setting* medico - psichiatrico alle categorie giuridiche del vizio parziale o totale di mente, permettendo una consapevole e razionale decisione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere.

3. Violazione della disposizione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di Appello di Milano, a seguito di motivazione manifestamente illogica, erroneamente applicato gli articoli 592 e 605 c.p.p. condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado nonché confermando la sentenza del Giudice di prime cure che irrogava una pena maggiore rispetto al minimo edittale e mancava di riconoscere al ricorrente la diminuzione ex art. 89 c.p. nella sua massima estensione.

Per mero scrupolo difensivo, si impugna altresì il *quantum* di pena inflitta nonché il mancato riconoscimento della massima estensione della diminuzione ex art. 89 c.p. nella misura in cui il Giudice di seconde cure motivava l'adeguatezza della pena in ossequio alla "*personalità aggressiva dell'imputato*" e del fatto che egli si era dimostrato "*soggetto incline a delinquere*".

Altresì in relazione a tale aspetto, la Difesa rileva che la comminazione della pena non può prescindere dalla corretta valutazione della situazione clinica del ricorrente, che, come ampiamente trattato, derivava



dall'erronea lettura della documentazione medica e dalla mancata nomina di un perito medico - psichiatra.

L'illogicità e la carenza della motivazione si riscontra nella mancata applicazione della diminuzione ex art. 89 c.p. nella massima estensione, in quanto prima veniva riconosciuto – seppur erroneamente – il vizio parziale di mente al ricorrente, poi non veniva applicata – e nemmeno si dava conto della ragione della scelta - a tutto tondo la disciplina ritenuta aderente al caso di specie.

Per i motivi sopra esposti – e per quelli che saranno nuovi ed aggiunti da considerare un *unicum* con il presente atto - il sottoscritto Difensore

chiede

che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio a diversa sezione di Corte di Appello la Sentenza impugnata in relazione al capo di imputazione ed adottare i provvedimenti di competenza.

Con osservanza.

Milano, lì 20.12.2023

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

Allegati:

1. Nomina fiduciaria del 13.11.2023 conferita al Difensore e sottoscritta dal Signor G.;
2. Relazione Clinica Psichiatrica sul Signor M. G. del 11.12.2023 a firma del medico psichiatra Dott. XXXXXXXX.